



Modifica del “regolamento d'uso del verde”

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista l'allegata relazione del Settore Qualità Urbana e condividendone le motivazioni e conclusioni;

Visti i pareri espressi a norma dell'art. 49 - comma 1 del D. Lgs 18/8/2000 n. 267, come da foglio allegato;

Richiamato l'art. 134 - 4° comma del D. Lgs. 18/8/00 n. 267;

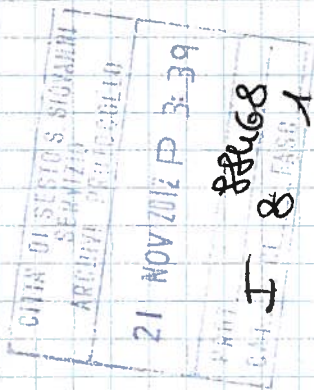
DELIBERA

- 1) di modificare il “regolamento d'uso del verde” prevedendo al paragrafo 7 l'aggiunta della specifica come descritta nella relazione;
- 2) di precisare che la disciplina integrata attraverso il corrente atto, sarà sperimentata per un anno per verificarne la concreta operatività ed eventualmente, ad esito di tale verifica, procedere ad ulteriori adeguamenti.
- 3) dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – 4° comma del D. Lgs. 18/08/00 n. 267.

La delibera è stata approvata all'unanimità e come di seguito emendata, con i voti favorevoli dei gruppi: PD, SEL, IDV, FED.SIN., SESTO N. CUORE, M5S, PDL, GIOV.SESESI.

EMENDAMENTO ALLA DELIBERA PER MODIFICA DEL REGOLAMENTO DEL CARO

- IL TERMINE ULTIMO PER LA RIMUZIONE E' FISSATO AL 31 GENNAIO
- IL DEPOSITO CAUTIONE O POUTA FIDUSSORIA HA IN OGNI CASO UN IMPORTO MINIMO DI € 600



[Handwritten signatures]
Giovanni
Roberto
Giovanni
Giovanni
Giovanni



RELAZIONE

Premesso che:

- con DCC n. 43 del 10.04.1995 è stato approvato il "regolamento d'uso del verde", entrato poi in vigore al partire dal 28.06.1995.
- all'art 3, comma 2, paragrafo 7, il regolamento vieta negli spazi verdi di "appendere agli alberi e agli arbusti strutture di qualsiasi genere compresi cartelli segnaletici non relativi alla stessa essenza"
- si ritiene opportuno che nel periodo delle festività natalizie le vie siano abbellite da luminarie;
- in alcuni casi non è praticabile l'ancoraggio delle luminarie alle facciate degli edifici, quando il numero di amministrazioni immobiliari da coinvolgere sulla medesima via oggetto di intervento è molto elevato per ciascun operatore e/o non sono installabili supporti alternativi;
- nell'ottica di favorire l'utilizzo delle luminarie garantendo al contempo la salvaguardia del patrimonio arboreo cittadino, si ritiene di consentire l'utilizzo delle alberature a determinate condizioni e a titolo provvisorio e sperimentale per la stagione invernale 2012-2013;

visto quanto sopra si propone:

- 1) di modificare il "regolamento d'uso del verde" prevedendo all'articolo 3, comma 2 paragrafo 7 l'aggiunta del seguente capoverso, dopo il punto e virgola:

"è tuttavia consentito l'utilizzo delle alberature come supporto o sostegno per l'installazione delle sole luminarie natalizie, nel periodo novembre-gennaio, alle seguenti condizioni:

- Possono essere usati come mero sostegno dei cavi delle luminarie unicamente gli alberi di prima e seconda grandezza, quali: Platani, Celtis australis, Tigli, che abbiano già raggiunto lo sviluppo minimo di 18 m di altezza. L'ancoraggio dei cavi dovrà essere realizzato unicamente al tronco o alle branche principali (aventi diametro minimo 20 cm) usando delle apposite protezioni intorno al cavo a contatto con la corteccia (es. contro tubo in gomma e/o plastica) al fine di non creare abrasioni, incisioni o strozzature nel punto di contatto;
- Le piante di minori dimensioni (terza grandezza quali Prunus spp etc o di categoria superiore ma non ancora sviluppate) non potranno essere mai usate come mero sostegno degli ancoraggi ma al più abbellite individualmente con luci su supporti molto leggeri quali serpentine a LED, ammesso che il collegamento elettrico da una pianta all'altra avvenga mediante ancoraggi a pali, facciate, etc e non mediante gli alberi stessi;
- Tutte le strutture e gli ancoraggi dovranno essere completamente rimosse da ogni pianta al momento della disinstallazione delle luminarie stesse. Inoltre, in caso di utilizzo di ancoraggi già esistenti sulla pianta, questi dovranno essere anch'essi utilizzati con l'ausilio della protezione e comunque rimossi al termine del periodo consentito.
- La richiesta di installazione delle luminarie sulle piante per essere approvata dovrà essere corredata della documentazione tecnico-illustrativa che descriva: le piante oggetto di installazione (planimetria), la modalità di ancoraggio, la tipologia ed il peso delle luminarie utilizzate;

- L'approvazione per l'installazione è sottoposta alla valutazione tecnica degli uffici e dal momento che le necessità manutentive sulle alberature stradali sono prioritarie, il periodo di installazione proposto potrà essere modificato e comunque il termine ultimo per la rimozione è fissato al 15 gennaio; inoltre per consentire interventi manutentivi urgenti che si rendessero necessari, le luminarie dovranno essere rimosse prontamente a cura e spese dell'operatore che le posa.
 - A garanzia di quanto disposto ai punti precedenti dovrà essere costituito, preventivamente all'installazione un deposito cauzionale o polizza fidejussoria calcolato in ragione di € 50,00 a pianta e avente in ogni caso un importo minimo di € 1.000 e un importo massimo di € 5.000. La cauzione verrà restituita al termine della disinstallazione, previa verifica da parte degli uffici preposti, che non si siano verificati danni e/o disinstallazioni incomplete;"
- 2) di precisare che la disciplina integrata attraverso il corrente atto, sarà sperimentata per un anno per verificarne la concreta operatività ed eventualmente, ad esito di tale verifica, procedere ad ulteriori adeguamenti.

Allegato: "Regolamento d'uso del Verde" attualmente vigente

IL Direttore
Fabio Fabbri

Sesto San Giovanni 13.11.2012

Regolamento d'uso del verde

Approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 43 del 10.04.1995

In vigore dal 28.06.1995

Modificato con deliberazione di Consiglio comunale n. 33 del 21.06.2000

Modificato con deliberazione di Consiglio comunale n. 26 del 04.03.2002

INDICE

ART. 1.	AMBITO DI APPLICAZIONE.	4
ART. 2.	DISPOSIZIONI GENERALI.....	4
ART. 3.	SPAZI A VERDE.....	6
ART. 4.	DISPOSIZIONI SPECIALI D'USO DEGLI SPAZI VERDI.	6
ART. 5.	COLTURE.	7
ART. 6.	GIOCO.....	7
ART. 7.	ATTIVITA' SPORTIVA.	7
ART. 8.	SPAZI PER CANI.	7
ART. 9.	ATTIVITA' AMBULANTI E DI ANIMAZIONE.....	8
ART. 10.	CONTRIBUTI VOLONTARI.	8
ART. 11.	DISPOSIZIONI FINALI.	8
ART. 12.	SANZIONI.	8

ART. 1. AMBITO DI APPLICAZIONE.

Il presente regolamento disciplina l'uso e la fruizione degli spazi verdi nel territorio della città di Sesto San Giovanni elencati :

- a) parchi e giardini comunali;
- b) alberate stradali, aiuole, verde spartitraffico, fioriere;
- c) spazi verdi a corredo di servizi pubblici;
- d) spazi di proprietà pubblica, destinati a verde o a servizi nel Piano Regolatore Generale ed affidati in concessione ad associazioni, enti o privati per il loro utilizzo sociale.

ART. 2. DISPOSIZIONI GENERALI.

- 2.1. La fruizione e l'uso degli spazi verdi di cui all'art.1 sono disciplinati dalle disposizioni generali di legge, dalle norme del presente Regolamento, dalle delibere di applicazione dello stesso e dalle disposizioni degli Uffici Tecnici ed amministrativi comunali competenti.
- 2.2. le norme del presente regolamento hanno lo scopo di promuovere la funzione sociale, ricreativa e didattica che il verde può assolvere nell'ambito urbano, garantendo a tutti i cittadini il tranquillo godimento degli spazi verdi e salvaguardare, nello stesso tempo, l'ambiente dai danni che potrebbero derivare da un suo cattivo uso.
- 2.3. La gestione degli spazi specificati all'art.1 ed il controllo del loro uso vengono demandati ad un Responsabile Comunale per tutti gli spazi verdi di cui alle lettere a) e b), nominato dalla Amministrazione Comunale tra i funzionari ed i tecnici del settore interessato. Per gli spazi verdi annessi a strutture di servizi pubblici il responsabile coincide con il dirigente della struttura di servizio. Per gli spazi dati in concessione, il responsabile è scelto dall'ente concessionario con l'assenso del Comune concedente.
- 2.4. Compito del Responsabile Comunale è:
 - a) assicurare la corretta gestione degli spazi verdi a cui è preposto, seguire l'attuazione dei programmi di conservazione del relativo patrimonio e segnalare all'Amministrazione ogni esigenza di intervento straordinario e/o di modifica strutturale dello spazio verde;
 - b) provvedere alla vigilanza sulla corretta fruizione del verde;
 - c) accogliere segnalazioni e suggerimenti da parte dei cittadini sulla conduzione e la manutenzione degli spazi stessi.
- 2.5. A tutti gli spazi verdi non recintati disciplinati dal presente Regolamento è dato libero accesso nell'arco delle ventiquattro ore giornaliere, fatte salve diverse regolamentazioni. I parchi e i giardini recintati sono aperti al pubblico secondo gli orari indicati nelle tabelle esposte ai rispettivi ingressi.
Gli spazi verdi annessi a strutture di pubblico servizio sono fruibili negli orari di apertura delle medesime con limiti dettati dalle esigenze funzionali del servizio ed indicati in loco.
Il verde pubblico gestito dagli enti o associazioni in regime di convenzione con il Comune è accessibile secondo le norme e gli orari stabiliti dal concessionario in ottemperanza a quanto previsto nella convenzione.



- 2.6. Nei parchi, nei giardini ed in generale in tutti gli spazi verdi è vietato l'accesso e la circolazione con mezzi a motore, a eccezione delle categorie sotto elencate.
- a) veicoli cui è consentito il transito esclusivamente sui viali, strade e percorsi asfaltati o in terra battuta interni agli spazi verdi:
- mezzi di soccorso;
 - mezzi di vigilanza in servizio;
 - mezzi di proprietà dei residenti, qualora vi siano abitazioni ubicate all'interno dell'area;
 - mezzi per attività di commercio ambulante in possesso delle prescritte autorizzazioni;
 - mezzi per il rifornimento dei punti fissi di vendita di alimenti e bevande o di intrattenimento, in possesso delle prescritte autorizzazioni;
- b) veicoli cui è consentito il transito e la sosta anche al di fuori di strade, viali e percorsi asfaltati o in terra battuta, salvaguardando comunque l'integrità del manto erboso:
- motocarrozzette per il trasporto di portatori di handicap;
 - mezzi necessari allo svolgimento dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde e di strutture e manufatti in esso inseriti.
- 2.7. Biciclette e altri mezzi non motorizzati possono circolare a passo d'uomo esclusivamente su viali, strade e percorsi asfaltati o in terra battuta interni agli spazi verdi. Queste limitazioni d'accesso non si applicano alle carrozzelle per portatori di handicap. La circolazione di mezzi trainati da animali è limitata ai viali, strade e percorsi asfaltati interni agli spazi verdi.
- 2.8. L'accesso degli animali domestici è regolato dall'art. 8 del presente Regolamento.
- 2.9. Lo svolgimento di manifestazioni sportive, spettacoli e l'installazione di strutture per attività ludiche (giostre, tappeti elastici) è consentita esclusivamente negli spazi individuati dall'Amministrazione Comunale con provvedimento programmatico e previa autorizzazione del competente Assessorato alla Qualità Urbana. Il rilascio dell'autorizzazione comporta l'obbligo per il beneficiario di agire con l'attenzione e la cautela necessarie a prevenire danni all'ambiente e comporta l'obbligo di totale ripristino dello spazio occupato. L'autorizzazione è, inoltre, subordinata al versamento di una idonea cauzione determinata dal competente Settore Qualità Urbana della Amministrazione Comunale in base a parametri approvati dalla Giunta Comunale. A tal fine la Giunta Comunale dovrà stabilire, riguardo ad ogni tipologia di attività, un limite minimo e un limite massimo. Sono vietati gli spettacoli che prevedono il maltrattamento di animali.
- 2.10. E' vietato gettare rifiuti al di fuori dei contenitori di raccolta appositamente predisposti. E' vietato imbrattare, deturpare e rimuovere la segnaletica e i manufatti presenti negli spazi verdi, nonché far uso delle strutture e degli arredi in modo non conforme alla loro destinazione.

- 2.11. Le attività consentite all'interno degli spazi verdi non possono svolgersi con l'emissione di suoni d'intensità superiore a quella stabilita dalle leggi vigenti in materia, a cui si rinvia, salvo autorizzazioni concesse, in deroga, dalla Amministrazione Comunale e limitatamente agli orari previsti dal Regolamento d'Igiene tipo della Regione Lombardia.
- 2.12. Con delibere programmatiche attuative del presente Regolamento vengono individuati gli spazi verdi omogenei come tipologie di appartenenza e d'uso. L'insieme di tali spazi funzionali comprende la totalità del verde di cui all'art.1.

ART. 3. SPAZI A VERDE.

- 3.1. Gli spazi a verde sono riservati al riposo, allo studio, alla osservazione della natura e comunque al tempo libero o ad attività sociali e ricreative.
- 3.2. Negli spazi verdi è vietato:
- asportare la terra;
 - rimuovere e danneggiare i nidi e le tane;
 - catturare e molestare gli animali selvatici, fatti salvi interventi di bonifica e di igiene;
 - permettere ad un animale in proprio affidamento di cacciare, molestare o ferire un altro animale;
 - permettere a un animale in proprio affidamento di defecare sui viali ed i prati, salvo ove siano stati approntati spazi appositi;
 - eliminare o danneggiare le essenze arboree ed arbustive;
 - appendere agli alberi ed agli arbusti strutture di qualsiasi genere, compresi cartelli segnaletici non relativi alla stessa essenza;

“è tuttavia consentito l'utilizzo delle alberature come supporto o sostegno per l'installazione delle sole luminarie natalizie, nel periodo novembre-gennaio, alle seguenti condizioni:

- **Possono essere usati come mero sostegno dei cavi delle luminarie unicamente gli alberi di prima e seconda grandezza, quali: Platani, Celtis australis, Tigli, che abbiano già raggiunto lo sviluppo minimo di 18 m di altezza. L'ancoraggio dei cavi dovrà essere realizzato unicamente al tronco o alle branche principali (aventi diametro minimo 20 cm) usando delle apposite protezioni intorno al cavo a contatto con la corteccia (es. contro tubo in gomma e/o plastica) al fine di non creare abrasioni, incisioni o strozzature nel punto di contatto;**
- **Le piante di minori dimensioni (terza grandezza quali Prunus spp etc o di categoria superiore ma non ancora sviluppate) non potranno essere mai usate come mero sostegno degli ancoraggi ma al più abbellite individualmente con luci su supporti molto leggeri quali serpentine a LED, ammesso che il collegamento elettrico da una pianta all'altra avvenga mediante ancoraggi a pali, facciate, etc e non mediante gli alberi stessi;**
- **Tutte le strutture e gli ancoraggi dovranno essere completamente rimosse da ogni pianta al momento della disinstallazione delle luminarie stesse. Inoltre, in caso di utilizzo di ancoraggi già esistenti sulla pianta, questi dovranno essere anch'essi utilizzati con l'ausilio della protezione e comunque rimossi al termine del periodo consentito.**
- **La richiesta di installazione delle luminarie sulle piante per essere approvata dovrà essere corredata della documentazione tecnico-illustrativa che descriva: le piante oggetto di installazione (planimetria), la modalità di ancoraggio, la tipologia ed il peso delle luminarie utilizzate;**
- **L'approvazione per l'installazione è sottoposta alla valutazione tecnica degli uffici e dal momento che le necessità manutentive sulle alberature stradali sono prioritarie, il periodo di installazione proposto potrà essere modificato e comunque il termine ultimo per la rimozione è fissato al 31 gennaio; inoltre per consentire interventi manutentivi urgenti che si rendessero necessari, le luminarie dovranno essere rimosse prontamente a cura e spese dell'operatore che le posa.**

- **A garanzia di quanto disposto ai punti precedenti dovrà essere costituito, preventivamente all' installazione un deposito cauzionale o polizza fidejussoria calcolato in ragione di € 50,00 a pianta e avente in ogni caso un importo minimo di € 600 e un importo massimo di € 5.000. La cauzione verrà restituita al termine della disinstallazione, previa verifica da parte degli uffici preposti, che non si siano verificati danni e/o disinstallazioni incomplete;"**

1) di precisare che la disciplina integrata attraverso il corrente atto, sarà sperimentata per un anno per verificarne la concreta operatività ed eventualmente, ad esito di tale verifica, procedere ad ulteriori adeguamenti;

- versare sul suolo e nelle acque sostanze inquinanti o nocive di qualsiasi tipo;
 - sostare per pic-nic salvo che nelle aree attrezzate debitamente segnalate;
 - campeggiare, pernottare e accendere fuochi;
 - sostare con veicoli a motore salvo le deroghe previste dall'art. 2;
 - effettuare operazioni di pulizia dei veicoli;
 - installare strutture fisse o mobili, senza le prescritte autorizzazioni;
- E' comunque vietato ogni altro comportamento che determini danni all'ambiente.

3.3. La raccolta o cattura di esemplari della vegetazione e della fauna a scopo scientifico o didattico, nonché la raccolta di funghi o di frutti è consentita nei modi e nei limiti previsti dalle leggi in materia.

3.4. Nelle aree a verde è vietato calpestare i tappeti erbosi qualora il divieto sia segnalato in loco e fatte salve le necessità di intervento manutentivo.

ART. 4. DISPOSIZIONI SPECIALI D'USO DEGLI SPAZI VERDI.

Le forme d'uso degli spazi verdi e le attività di seguito elencate si svolgono secondo le norme degli articoli 6,7,8,9, che individuano gli ambiti di spazi verdi a ciò riservati e ne disciplinano lo svolgimento:

- colture;
- gioco;
- attività sportive;



CITTÀ DI SESTO SAN GIOVANNI
MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE

spazi per cani;
attività ambulanti e di animazione.

ART. 5. COLTURE.

Nell'ambito delle aree verdi di cui all'art. 1 sono individuati e delimitati in loco spazi verdi particolarmente curati, destinati a colture ornamentali.

ART. 6. GIOCO.

- 6.1. Il gioco dei bambini fino a dieci anni di età è consentito negli spazi verdi calpestabili e nelle aree attrezzate a tale scopo.
Le attrezzature per il gioco possono essere utilizzate solo dai bambini di età non superiore a quella indicata sulle stesse.
Il libero uso da parte dei bambini delle attrezzature e dei giochi è posto sotto la sorveglianza e responsabilità delle persone che li hanno in custodia.
- 6.2. Il gioco dei frequentatori che superano i dieci anni di età può praticarsi esclusivamente negli spazi consentiti. A tal fine le attrezzature pubbliche esistenti devono essere usate in modo conforme alla funzione per cui sono predisposte.

ART. 7. ATTIVITA' SPORTIVA.

L'attività sportiva di gruppo può praticarsi esclusivamente negli spazi consentiti a tale scopo ed in modo conforme alle attrezzature.

L'attività sportiva in forma individuale può praticarsi negli spazi calpestabili. Debbono comunque svolgersi nell'ambito di spazi attrezzati le attività sportive che possono disturbare il tranquillo godimento del verde da parte di chi sosta o passeggia ovvero causare danni alla vegetazione.

ART. 8. SPAZI PER CANI.

Nei parchi e nei giardini, ove possibile, saranno individuati spazi destinati alla loro attività motoria. In tali spazi i cani potranno muoversi senza guinzaglio e senza museruola. E' vietato l'accesso dei cani nelle aree giochi dei bambini delimitate e in prossimità di quelle non delimitate. E' inoltre vietato l'accesso dei cani nei giardini ove sia espressamente vietato con apposito cartello. Rimane comunque responsabilità dei conduttori, in qualsiasi area, vigilare ed evitare comportamenti aggressivi e molesti dei cani, nonché asportare gli escrementi degli animali loro affidati, in conformità all'art. 17 del Regolamento di Polizia Urbana del Comune di Sesto San Giovanni.

ART. 9. ATTIVITA' AMBULANTI E DI ANIMAZIONE.

Nei perimetri dei parchi e dei giardini lo svolgimento di attività di commercio in forma ambulante all'aperto e di animazione sarà autorizzata dai competenti Organi dell'Amministrazione Comunale.

Le suddette attività non devono costituire intralcio alla libera circolazione e non possono svolgersi negli spazi erbosi. Nell'esercizio di tale attività è vietato l'uso di apparecchiature rumorose, secondo le norme generali e specifiche in materia, salvo autorizzazioni in deroga concesse dalla Amministrazione Comunale, ed agli esercenti è fatto obbligo di ripristinare gli spazi utilizzati conformemente allo stato antecedente l'uso dei medesimi.

ART. 10. CONTRIBUTI VOLONTARI.

L'Amministrazione Comunale incentiva la collaborazione dei cittadini, in forma singola ed associata, per la realizzazione e la manutenzione degli spazi verdi, di cui all'art.1, nei modi previsti dalla specifica disciplina sulle adozioni che l'Amministrazione Comunale adotta.

ART. 11. DISPOSIZIONI FINALI.

- 11.1. L'attività di vigilanza relativa all'applicazione del presente Regolamento è affidata al Corpo di Polizia Municipale del Comune di Sesto San Giovanni, agli ufficiali ed agenti di Polizia Giudiziaria, di cui all'art. 57 del C.P.P. ed alle Guardie Ecologiche Volontarie riconosciute dalla Provincia di Milano e dall'Amministrazione Comunale.
- 11.2. Il presente Regolamento integra e sostituisce le norme del Regolamento di Polizia Urbana e di altri Regolamenti Comunali con esso incompatibili.

ART. 12. SANZIONI.

Salvo che il fatto sia previsto dalla legge come reato, le violazioni delle disposizioni dettate dal presente Regolamento sono punite con il pagamento di sanzioni pecuniarie specificate come segue:

12.1. circolazione e sosta di veicoli (art.2, comma 6);

transito mezzi motorizzati su strade interne asfaltate o in terra battuta	€	25,82
transito mezzi motorizzati su tappeto erboso	€	51,65
sosta mezzi motorizzati su aree inerbite	€	51,65
sosta mezzi motorizzati su aree pavimentate	€	25,82
sosta veicoli adibiti alla vendita di prodotti vari, senza autorizzazione	€	77,47



transito imprudente con biciclette	€	10,33
12.2. manifestazioni (art.2, comma 9);		
attività sportive e spettacoli privi di autorizzazione	€	154,94
12.3. rifiuti e danneggiamenti (art.2, comma 10);		
danni ad arredi ed attrezzature dello spazio verde (oltre al pagamento dei danni)	€	103,29
abbandono rifiuti fuori dai cestini	€	10,33
12.4. rumori (art. 2, comma 11);		
attività con emissione sonora superiore ai limiti di legge in assenza di deroga,	€	25,82
12.5. divieti vari (art. 3, comma2);		
estirpazione o abbattimento essenze arbustive ed arboree	da €	103,29
	a €	1.032,91
	in funzione della entità del danno	
danneggiamento essenze arbustive ed arboree	€	51,65
affissione cartelli agli alberi	€	51,65
campeggio, pernottamento	€	25,82
accensione fuochi	€	51,65
occupazione non autorizzata di suolo pubblico	€	103,29
asporto terra e cortica erbosa	€	51,65
12.6. art. 3, comma 3;		
asportazione di fiori da alberi ed arbusti	€	10,33
12.7. art. 3, comma 4;		
calpestio tappeti erbosi in zone a divieto	€	10,33

12.8. **cani (art. 8);**

accesso a zone vietate

pagamento in misura ridotta € 60,00

importo minimo € 30,00

importo massimo € 240,00

mancato asporto degli escrementi

pagamento in misura ridotta € 60,00

importo minimo € 30,00

importo massimo € 240,00

12.9. **ambulanti (art. 9);**

commercio non autorizzato

€ 51,65